



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32299** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 62177, reso da **GIRARDI Sofia, per S.I.S. s.r.l.**, agente riscossore del Comune di Bassano del Grappa (VI) per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, depositato in data 05/11/2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all’udienza pubblica del 13 marzo 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario Stefano Mizgur, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, l’Avv. Denis Marsan per l’agente contabile e l’Avv. Martina Cartano in rappresentanza dell’Ente, come da verbale;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 537/2024, il Magistrato istruttore

	chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 62177, reso da Girardi	
	Sofia, per S.I.S. s.r.l., agente contabile del Comune di Bassano del Grappa	
	(VI), per la gestione degli incassi dell'Operaestate Festival Veneto per	
	l'esercizio 2018, avendo rilevato che:	
	• mancava la parificazione del conto: il Responsabile del Servizio	
	Finanziario aveva allegato al conto una dichiarazione con la quale aveva	
	evidenziato che non era verificabile la progressività della numerazione delle	
	ricevute di incasso rilasciate ai soggetti paganti, né se vi erano in esse	
	soluzioni di continuità e che il visto di regolarità veniva rilasciato	
	limitatamente al riscontro tra i dati di versamento indicati dall'agente	
	contabile e quelli risultanti dalla contabilità comunale;	
	• non erano stati depositati, unitamente al conto, il provvedimento di	
	approvazione dello stesso e la relazione dell'organo di controllo interno	
	prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c.;	
	• il conto, pur sottoscritto in data 30/01/2019, risultava essere stato	
	presentato all'Ente soltanto in data 16/09/2019 (cfr. attestazione del	
	Responsabile del Servizio economico-finanziario allegata al conto) e, quindi,	
	ben oltre il 30° giorno dalla chiusura della gestione (31.12.2018), nonché	
	dopo l'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018, avvenuta con	
	delibera di C.C. n. 21 del 09/04/2019 (dall'esame del parere sul progetto di	
	rendiconto reso dal Collegio dei revisori dei conti si evinceva che non erano	
	ancora state presentate, alla data della redazione dello stesso, ossia il	
	02/04/2019, <i>“le rese del conto di alcuni soggetti contabili”</i> , di cui veniva	
	sollecitato il deposito);	
	• risultava non versato, a chiusura del conto, l'importo di euro 2,00 e	

	tale giacenza non era stata riportata in apertura del conto relativo	
	all'esercizio successivo (n. 66054);	
	• si dava atto, in calce al conto, che lo stesso conteneva 100	
	registrazioni e si componeva di 6 pagine, ma il documento depositato	
	constava di una sola pagina, riportante le sole scritturazioni mensili di	
	incasso e di riversamento.	
	II. In data 18 febbraio 2025, la difesa della società S.I.S. s.r.l., dopo aver	
	precisato che il Comune aveva depositato solo una parte del conto reso dalla	
	dott.ssa Girardi e cioè il prospetto riassuntivo dello stesso e che, per i rilievi	
	inerenti all'assenza della parificazione e dell'approvazione del conto, nonché	
	all'omesso deposito della relazione ex art. 139 c.g.c., competeva al Comune	
	svolgere le opportune deduzioni, evidenziava quanto segue.	
	In ordine al mancato riversamento in tesoreria di euro 2,00, precisava che, a	
	seguito di un malfunzionamento del sistema informatico della cassa,	
	registratosi in occasione della vendita dei biglietti per un evento artistico	
	tenutosi nel 2018 presso i Giardini Parolini, si era resa necessaria una	
	revisione del conto da parte dell'agente contabile, la quale in un primo	
	momento aveva ritenuto che la somma da riversare nella tesoreria fosse di	
	euro 94,00 e successivamente (nel mese di settembre 2019, prima della	
	presentazione del nuovo conto), dopo un ulteriore controllo, rettificava	
	l'importo da riversare in euro 2,00, divenendo così creditrice nei confronti	
	dell'Ente di euro 92,00 (94-2).	
	Quanto al rilievo relativo alla tardiva resa del conto all'Amministrazione	
	comunale, deduceva che lo stesso era stato tempestivamente depositato	
	dall'agente contabile nel mese di gennaio 2019 e che, a seguito della	
	3	

	richiesta degli uffici comunali di correzione di alcuni errori formali, al	
	rientro in servizio dopo il congedo di maternità, aveva presentato <i>ex novo</i> il	
	conto modificato, anziché limitarsi ad integrare il precedente.	
	III. In data 20 febbraio 2025, l'Amministrazione comunale depositava	
	deduzioni difensive, precisando che:	
	- con determinazione dirigenziale n. 274 del 18.02.2025 era stato parificato il	
	conto, all'esito della verifica di concordanza dello stesso con le scritture	
	detenute dall'Amministrazione, svolta dall'attuale Responsabile, sulla base	
	della documentazione all'epoca trasmessa dall'agente contabile, ed era stato	
	precisato che la somma di euro 2,00 era stata versata presso il tesoriere	
	comunale con reversale di incasso n. 20133/2019;	
	- in considerazione dell'avvenuta parificazione del conto, era stato possibile	
	per il Collegio dei revisori redigere la relazione prevista dall'art. 139, co. 2,	
	c.g.c. (la stessa, depositata in atti, evidenziava <i>“la regolarità formale del</i>	
	<i>conto, la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture</i>	
	<i>contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto”</i>);	
	- la mancata approvazione del conto non era imputabile all'Ente, siccome	
	dipesa dal ritardo nella presentazione del conto da parte dell'agente	
	contabile; al riguardo, sottolineava, comunque, la correttezza delle risultanze	
	contabili e l'insussistenza di ammanchi o danni.	
	Chiedeva, quindi, di ritenere superati i profili di irregolarità rilevati dal	
	Magistrato istruttore, anche in considerazione del fatto che dall'anno 2020	
	provvedeva regolarmente a tali adempimenti.	
	IV. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero, l'Avv. Denis Marsan e	
	l'Avv. Martina Cartano hanno concluso come da verbale e la causa è stata	
	4	

	trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il conto in esame è relativo alla gestione del “ <i>sistema n. 248 in uso per rassegna Minifest e spettacoli serali</i> ” nell’ambito di Operaestate Festival Veneto, manifestazione la cui organizzazione e gestione è stata affidata a S.I.S. s.r.l., società <i>in house</i> del Comune di Bassano del Grappa.	
	2. In via preliminare, il Collegio prende atto dell’avvenuta, seppur tardiva, parificazione del conto, con determinazione dirigenziale n. 274 del 18/02/2025, prodotta in giudizio dall’amministrazione (nella quale, peraltro, si certifica il versamento presso il tesoriere comunale della giacenza finale di cassa, pari ad euro 2,00, con reversale d’incasso n. 20133/2019), mediante verifica della concordanza della rendicontazione resa dall’agente contabile con le scritture detenute dall’ente. Deve rilevare, tuttavia, come evidenziato nella relazione di deferimento, che l’ente era già nelle condizioni, sin dal momento della presentazione del rendiconto completo da parte dell’agente contabile, di provvedere alla prescritta parificazione, avendo a disposizione il registro di cassa e tutta la documentazione giustificativa necessaria all’espletamento dei doverosi controlli circa la regolarità della gestione.	
	3. Ciò posto, alla luce delle ulteriori irregolarità riscontrate nella gestione sia dal punto di vista sostanziale che da quello formale, non è possibile procedere all’approvazione del conto e al discarico dell’agente contabile, pur non riscontrandosi, allo stato degli atti, ammanchi di gestione.	
	3.1. Con riferimento alla contestata tardività della presentazione del conto, il Collegio rileva che, diversamente da quanto precisato nella memoria dell’agente contabile, il conto depositato dalla società, con nota acquisita al	
	5	

	protocollo dell'ente n. 68371 del 16/09/2019, non reca modifiche	
	riconducibili a mere carenze formali, ma è un documento del tutto diverso da	
	quello precedentemente consegnato all'Amministrazione.	
	Deve evidenziarsi, infatti, che alla nota del 30.01.2019, prodotta in giudizio	
	dalla difesa dell'agente contabile per dimostrare la tempestiva	
	predisposizione del conto da parte della dott.ssa Girardi, non risulta allegato	
	il rendiconto della gestione in esame, ma un prospetto riassuntivo e	
	cumulativo delle diverse gestioni facenti capo alla stessa, riportante	
	esclusivamente gli importi totali degli incassi, dei versamenti, delle entrate	
	dirette, della giacenza e del credito alla data del 31.12.2018.	
	Ebbene, dal confronto tra i documenti prodotti in giudizio dall'agente	
	contabile emerge che la S.I.S., facendo seguito alla segnalazione di alcune	
	lacune riscontrate dal Comune, ha effettivamente presentato in data 12	
	settembre 2019 il conto della gestione, che, tuttavia, non può considerarsi	
	una mera integrazione del prospetto già depositato, anche in considerazione	
	del fatto che diversa è l'entità complessiva degli incassi, per quanto residuale	
	sia la differenza tra gli stessi (euro 8.216,00, anziché euro 8.218,00).	
	Rimane, quindi, confermata anche la contestazione inerente alla tardiva	
	presentazione del conto, oltre il termine previsto dall'art. 233, comma 1 del	
	TUEL (30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario) e dall'art. 44,	
	comma 6 del Regolamento di contabilità dell'ente, approvato con delibera di	
	C.C. n. 75/2018 (<i>“Entro il 30 gennaio di ciascun anno l'agente trasmette al</i>	
	<i>responsabile del procedimento di cui all'articolo 139, comma 2, del decreto</i>	
	<i>legislativo 26 agosto 2016 n. 174, il conto, debitamente sottoscritto con</i>	
	<i>firma autografa o digitale, riferito all'esercizio precedente, di tutte le somme</i>	
	6	

	<i>incassate direttamente e versate in tesoreria comunale, corredato dalla necessaria documentazione”).</i>	
	3.2. Orbene, la tardiva presentazione del conto presso l’ente, avvenuta in data 12.09.2019, costituisce un’irregolarità che, nel caso in esame, non si appalesa come meramente formale, ma assume più grave connotazione di criticità, essendo avvenuta in data successiva al provvedimento di approvazione del rendiconto dell’ente, con il quale, di regola, vengono approvate anche le risultanze dei conti degli agenti contabili relativi al medesimo esercizio.	
	Appare di tutta evidenza, infatti, che la delibera di approvazione del rendiconto, adottata dal Consiglio comunale in data 9 aprile 2019, non avrebbe certo potuto dare atto della presentazione di un conto avvenuta alcuni mesi più tardi: in verità, tale provvedimento (consultabile nella Sezione “ <i>Amministrazione trasparente</i> ” del sito istituzionale del Comune di Bassano del Grappa) non contiene alcuna presa d’atto dell’avvenuto deposito dei conti giudiziali degli agenti contabili dell’ente per l’esercizio 2018 (ad eccezione di quello del tesoriere) e men che meno la loro approvazione.	
	Il conto, pertanto, così come confermato dall’ente nella memoria depositata in atti, risulta sprovvisto della necessaria approvazione da parte del competente Organo comunale, adempimento indefettibile, oltre che ai fini della redazione del rendiconto dell’ente (nel quale, infatti, confluiscono le risultanze dei conti degli agenti contabili), anche ai fini del deposito dei conti giudiziali presso la Sezione ai sensi dell’art. 139, co. 2, c.g.c..	
	3.3. Risulta, infine, riferibile all’amministrazione e non all’agente contabile l’ulteriore irregolarità configurata dal mancato deposito, unitamente al conto,	

	della relazione dell'organo di controllo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall'art. 139, co. 2, c.g.c., secondo l'orientamento già espresso da questa Sezione (sentenza n. 198/2024).	
	Al riguardo, il Collegio, pur prendendo atto dell'invio (tardivo) della relazione (essendo stata resa dal Collegio dei revisori soltanto in data 18.02.2025, in ragione del mancato invio allo stesso della documentazione necessaria alla sua stesura) e del fatto che l'amministrazione provvede regolarmente, a partire dal 2020, agli adempimenti prescritti dall'art. 139, co. 2, c.g.c., non può che ribadire, quanto al contenuto della relazione, che la stessa <i>“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo”</i> (Sez. giur. Veneto, ord. n. 15/2023).	
	4. Conclusivamente, il Collegio ritiene di dichiarare l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n. 62177, reso dalla sig.ra Girardi Sofia per S.I.S. s.r.l., quale agente riscossore del Comune di Bassano Del Grappa, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale il puntuale	
	8	

